



REPUBBLICA ITALIANA

R. G. 337/012  
Cron. N° \_\_\_\_\_  
R&D. N° \_\_\_\_\_

La Corte di Appello di Bari - Sezione Famiglia Civile - composta dai sigg. Consiglieri:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dott. Cesaria CARONE | Presidente              |
| 2. " Maria IACOVONE     | Consigliere rel.        |
| 3. " Maria MITOLA       | Consigliere <i>Rel.</i> |

All'esito della ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 337/2012 R. G. V. G.

A seguito di ricorso proposto da ~~B...~~ E... al Tribunale di Bari per lo scioglimento del matrimonio contratto con ~~R...~~ G..., in data 1.3.2012 si teneva  l'udienza presidenziale ex art. 4 L. n. 898/70.

All'esito della riserva assunta in quella sede, con ordinanza depositata il 22/5/2012 il Presidente del Tribunale di Bari autorizzava i coniugi a vivere separati, attribuiva alla BORRELLI la casa coniugale autorizzando l'altro con il ritirare i suoi effetti personali, affidava il figlio minore di entrambi i genitori, modificava la disciplina degli incontri padre-figlio rispetto all'ordinanza del 14/11/2009 emessa dal G.I. nel giudizio di separazione - ancora pendente in primo grado sulle questioni diverse dalla pronuncia sullo stato - e poneva a carico del ~~R...~~ un contributo al mantenimento del figlio minore di € 200,00 mensili.

Avverso l'ordinanza presidenziale ha proposto reclamo ~~R...~~ Giancarlo che faceva rilevare la erroneità della decisione laddove la stessa autorizzava i coniugi a vivere separati ed assegnava a sua moglie la casa coniugale; quasi che i due coniugi non fossero ormai separati di fatto su autorizzazione del Presidente del Tribunale da oltre un quinquennio Inoltre chiedeva

*Uly*



la riforma del provvedimento sia relativamente ai rapporti personali con suo figlio sia relativamente al contributo a lui imposto per il mantenimento del minore.

Quanto al primo aspetto rilevava che l'ordinanza presidenziale riduceva drasticamente i rapporti tra lui e suo figlio senza tenere conto dell'assetto ormai già consolidato in forza del provvedimento del G. I. del 14/11/2009 emesso nel giudizio separativo, che consentiva al minore di trascorrere due notti a settimana con il padre.

Tale contrazione era tanto più inaccettabile in quanto il ragazzino aveva ormai sette anni e sua moglie, approfittando del dato testuale del nuovo provvedimento presidenziale, ne aveva immediatamente preteso l'osservanza.

L'ordinanza impugnata, quindi, andava senza alcuna ragione a sconvolgere gli attuali assetti di vita del minore; suo figlio, infatti, faceva i compiti con lui, cenava e pernottava con lui, andava in palestra accompagnato da lui, condivideva ogni altro momento del giorno con il papà, raggiungendo con lui una familiarità simile a quella di un bambino che vive stabilmente anche con l'altro genitore.

Ad avviso del R. il provvedimento, inoltre, era censurabile anche perché non motivava sulla sua richiesta di estensione degli incontri padre- figlio rispetto all'assetto vigente.

Quanto al profilo economico, rilevava che il provvedimento non teneva alcun conto di quanto stabilito dal Presidente del Tribunale in sede di separazione con provvedimento del quale la B. più volte aveva chiesto la revoca ma inutilmente; tale ordinanza, infatti, adottava un sistema equilibrato in forza del quale la B. non gli versava alcun assegno di mantenimento nonostante le sue condizioni economiche fossero molto migliori rispetto a quelle di suo marito e nel contempo egli era sollevato dall'onere economico nei confronti del figlio, circoscritto esclusivamente per il tempo in cui egli rimaneva con il papà.

Il Presidente, inoltre, non aveva tenuto conto della condizione economica delle parti (non contestata dalla B.) giacché



mentre lui aveva un reddito appena sufficiente al proprio mantenimento, le condizioni economiche di sua moglie erano notevolmente migliorate perché ella, oltre a godere di ben sette immobili - di cui alcuni di notevole pregio -, era titolare di investimenti smobilizzati per circa € 380.000,00, aveva una giacenza sul conto corrente di € 14.000,00, era titolare di azioni della Banca Popolare di Bari per un valore di circa € 40.000,00 e godeva di un assegno mensile di circa € 1.100,00 da parte di una zia, oltre ad essere titolare di un dossier titoli non smobilizzati di circa € 500.000,00.

Tale notevole agiatezza economica consentiva alla B. di non svolgere alcuna attività lavorativa e di trascorrere le sue giornate in una situazione di totale nullafacenza.

Chiedeva, pertanto, di poter ritornare a tenere con sé suo figlio anche la notte del martedì e del giovedì e che fosse revocato il contributo al suo mantenimento posto suo carico.

In via subordinata, chiedeva che a carico della B. fosse imposto un assegno di mantenimento in suo favore in misura non inferiore ad € 2.000,00.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio B. M. e chiedeva l'integrale rigetto dell'avverso reclamo sul rilievo della assoluta condivisibilità della decisione del Presidente.

Acquisito il parere del P.G. - che con nota del 17/1/2011 chiedeva il rigetto del reclamo -, all'udienza del 9/11/2012, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 22.2.2013 nella quale la causa veniva riservata per la decisione.

\*\*\*\*\*

Il ricorso è fondato e va accolto.

1.- L'art. 708 co 4° c.p.c., nella recente formulazione introdotta dall'art. 2 L. 8/2/2006 n. 54/2006, prevede espressamente che i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Presidente nell'interesse della prole (per quanto qui interessa) nelle cause di separazione personale o di divorzio possano essere oggetto di



reclamo, da proporsi entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento, dinanzi alla Corte d'Appello che si pronuncia in camera di consiglio.

Tale procedimento postula che le parti intendano chiedere semplicemente una rivisitazione (*melius re perpensa*) del giudizio espresso dal Presidente, dolendosi della errata o non completa valutazione degli elementi probatori già messi a sua disposizione. In definitiva, il reclamo alla Corte riveste natura di *revisio prioris instantiae* e prescinde dal sopravvenire di fatti nuovi e diversi che impongano di rivalutare la situazione pregressa sulla base di altri elementi; compito, questo, che è rimesso al G.I. della causa di merito.

2.- Come questa Corte ha avuto modo ripetutamente di affermare, il giudizio di reclamo ex art. 708 c.p.c. non può avere ad oggetto prerogative che competono al G. I. della causa di merito, il quale dispone dei mezzi istruttori necessari - alcuni dei quali da attivare anche officiosamente - per analizzare ed approfondire più compiutamente il contesto sia personale che economico patrimoniale nel quale si svolge la vicenda separativa portata alla sua attenzione anche alla luce dei fatti nuovi che le parti allegano e provino.

Esso, invece, ha un ambito più ristretto, essendo finalizzato unicamente a verificare la correttezza della decisione assunta dal Presidente nell'esercizio del suo potere regolare i rapporti personali tra il minore genitore non collocatario prevalente e di determinare la misura del contributo in favore della prole (per quanto qui interessa) alla luce degli elementi probatori dei quali egli già disponeva, così da emendare eventuali statuizioni macroscopicamente ingiuste perché errate in diritto ovvero scollegate da qualsiasi riferimento ai dati di fatto disponibili.

3.- Sul punto è costante l'indirizzo di questa Corte, avallata dalle decisioni di analogo tenore emesse da altre Corti: "A fronte dell'illimitato potere di revoca o di modifica attribuito all'istruttore - alla stregua degli sviluppi della causa - dall'ultimo comma del riformulato articolo 709 del c.p.c.,



riguardo ai provvedimenti resi dal presidente del tribunale, nell'interesse della prole e dei coniugi, ai sensi del comma 3 del precedente articolo 708, il compito che il legislatore ha voluto assegnare alla Corte d'appello, con l'immediato reclamo previsto dall'ultimo comma della norma citata (aggiunto dall'articolo 2 comma 1, della legge 8/2/2006 n. 54), deve intendersi finalizzato al solo scopo di eliminare al più presto statuizioni che appaiano *ictu oculi*, a un sommario esame, macroscopicamente ingiuste e avulse dalle stesse prime prospettazioni delle parti senza alcuna possibilità di approfondimenti istruttori, che condurrebbero il giudice di appello ad abnormemente sostituirsi al giudice naturale di primo grado nell'indagine processuale a lui riservata" (cfr. Corte d'Appello di Lecce, decreto del 12/1/2007).

Per concludere, va rimarcato che il carattere necessariamente sommario delle decisioni presidenziali assunte nelle cause di separazione e divorzio limita i poteri di controllo affidati alla Corte, sicché in sede di reclamo "...possono assumere rilievo ed essere eliminati soltanto errori decisionali evidenti e frutto di una non corretta valutazione degli elementi di massima acquisiti nella fase iniziale del processo di separazione, senza alcuna anticipazione dell'istruttoria vera e propria demandata al G.I." (cfr., *ex plurimis*, App. Trento, 24/8/2006; App. Genova, 21/2/2008).

Tanto premesso, va osservato che l'ordinanza presidenziale è errata in quanto il provvedimento appare adottato come se i coniugi fossero comparsi per la prima volta davanti all'autorità giudiziaria e non avessero, invece, intrapreso già da anni un giudizio di separazione personale che, dopo la pronuncia sullo stato personale, sta continuando per le determinazioni di natura economica e per la regolamentazione dei rapporti padre - figlio.

Il Presidente, quindi, non ha tenuto conto non soltanto dei provvedimenti emessi in quel giudizio e che hanno realizzato un faticoso contemperamento tra le esigenze del minore e quelle del genitore non collocatario, prevalentemente finalizzato ad instaurare fra loro un valido rapporto affettivo, ma anche la



differenza economico reddituale esistente tra le parti in causa, che aveva portato il giudice della separazione ad elidere completamente il contributo paterno in favore del figlio in ragione della maggiore capacità contributiva della madre, che avrebbe astrattamente potuto giustificare l'imposizione a suo carico di un assegno di mantenimento in favore del marito.

Ne consegue che il regime degli incontri deve essere modificato, ripristinando quello fissato con l'ordinanza del giudice istruttore del 14/11/2009, ampiamente assimilato sia dalle parti che dalla minore, finalizzato a consentire al padre di accompagnare il minore all'asilo e di prelevarlo all'uscita, ma solo con riferimento ai giorni in cui egli deve tenerlo con sé anche nel pomeriggio, sia a fissare con certezza orari che, dovendo tendenzialmente rimanere stabili, consentano alle parti di organizzare la propria vita, evitando interferenze reciproche e, soprattutto, di alterare gli ordinari ritmi di vita del loro figlio.

A tal fine il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore, prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo, :

1. il martedì ed il giovedì di ogni settimana, accompagnandolo all'asilo e prendendolo all'uscita per tenerlo con sé fino alle h. 21,00, giorni durante i quali provvederà far pranzare e cenare il bambino;
2. a fine settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
3. nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle h. 10,00 del 23/12 alle ore 20,00 del 30/12 e l'anno successivo dalle h. 10,00 del 30/12 alle h. 20,00 del 6/1 e così di seguito;
4. nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del giorno di Pasqua alle h. 20,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
5. nel periodo estivo nei medesimi giorni prelevandolo alle 9,00 dall'abitazione estiva e riaccompagnandolo alle 20,00 ed ancora per 20 giorni - eventualmente da suddividere in



- periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
6. il giorno dell'onomastico e del compleanno dei genitori il minore starà con il festeggiato, qualunque sia il giorno della settimana;
  7. il giorno del proprio onomastico e compleanno il bambino lo trascorrerà alternativamente: l'onomastico con la madre ed il compleanno con il padre, invertendo l'ordine di anno in anno;
  8. il bambino trascorrerà la festa della mamma con lei e quella del papà con lui.

Anche il contributo posto a carico del padre va revocato in ragione della profonda differenza reddituale tra il coniuge che consente alla madre di provvedere in via esclusiva alle necessità del figlio senza sopportare alcun significativo sacrificio.

Ogni ulteriore valutazione e decisione sulle richieste formulate dalle parti va rimessa al giudizio di merito.

5.- Le spese del presente procedimento incidentale dovranno essere liquidate unitamente al merito.

P. Q. M.

la Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da ~~R. ....~~ Giancarlo nei confronti di ~~B. ....~~ ~~M. ....~~ avverso l'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Bari il 22/5/2012, accoglie il reclamo per quanto di ragione e per l'effetto:

1. dispone che gli incontri padre figlio si tengano in conformità alla regolamentazione dettata con l'ordinanza del giudice istruttore della causa di separazione emessa il 14/11/2009, riportata nella parte motiva;
2. revoca con effetto immediato l'onere paterno di contribuire al mantenimento del figlio minore;
3. rimette la regolazione delle spese processuali all'esito del giudizio separativo.

*guy*




Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. Famiglia  
Civile il 22-2-2013

IL PRESIDENTE

Cesaria Carone




IL CONSIGLIERE EST.

Maria Iacovone  


DEPOSITATO/Pervenuto in Cancelleria  
IN DATA 5 APR. 2013

~~CANCELLI~~  
Il Funzionario Giudiziario

  
Viviana ELIA

IL CASO.it

